CIRCOLARE

SERIE NAVIGABILITA'	Data: 22/03/2007	NAV-60A

Oggetto: Parte 66 – Procedure per il rilascio, il rinnovo e l'estensione della Licenza di Manutentore Aeronautico.

1. PREMESSA

Il Regolamento della Commissione Europea (CE) 2042/2003, stabilisce che il personale che certifica la riammissione in servizio di aeromobili dopo manutenzione (definito personale "*Certifying Staff*") debba essere qualificato in accordo a quanto stabilito nell'annesso III al suddetto regolamento (Parte 66). Deve essere qualificato in accordo alla Parte 66, inoltre, anche il personale Support Staff (rif. 145.A.35) che coadiuva in Base Maintenance il personale Certifying Staff di Categoria C.

In Italia la qualificazione del suddetto personale viene attestata dalla cosiddetta "*Licenza di Manutentore Aeronautico*" (indicata nel seguito anche come "*LMA*"), che viene rilasciata dall'ENAC in accordo ai requisiti della Parte 66. Tale documento ha valenza europea e può essere utilizzato nell'ambito di qualsiasi impresa di manutenzione approvata in Italia o in uno stato membro dell'UE o comunque aderente all'EASA (European Aviation Safety Agency); infatti le "*Aircraft Maintenance Licences*" rilasciate dalle Autorità Competenti degli stati membri EASA danno diritto ai medesimi privilegi.

L'art. 7 del regolamento (CE) 2042/2003 stabilisce date di entrata in vigore differenziate in funzione della tipologia di aeromobili e delle imprese interessate. In particolare:

- Per i Certifying Staff ed i Support Staff di aeroplani ed elicotteri con massa massima al decollo superiore a 5700 Kg la Parte 66 è entrata in vigore il 28/9/2005. Da tale data, per questa tipologia di aeromobili la JAR 66 non è più in vigore e l'ENAC può emettere esclusivamente LMA secondo la Parte 66.

- A far data dal 28/9/2006 la Parte 66 è entrata in vigore anche per i Certifying Staff ed i Support Staff di aeroplani ed elicotteri con massa massima al decollo inferiore a 5700 Kg. I possessori di CIT in corso di validità per questa tipologia di aeromobili potranno peraltro continuare ad esercitarne i relativi privilegi in attesa di completare le pratiche di conversione, che dovranno essere comunque obbligatoriamente concluse entro il 28/9/2008.
- Per i Certifying Staff di motori, componenti e controllori CND restano in vigore le disposizioni del Regolamento Tecnico ENAC (Quarto/41/B) e delle relative disposizioni applicative.

Le procedure per la conversione del CIT in Licenza di Manutentore Aeronautico a Parte 66 sono contenute nella Circolare NAV-68A, alla quale può fare riferimento anche il personale che, alla data di entrata in vigore della Parte 66, in accordo alla 66.A.70(b) risultava ancora in addestramento per il rilascio del CIT (personale definito "*under training*"). Il personale "*under training*" dovrà comunque sostenere gli esami secondo gli standard della appendice I (ad esclusione del numero delle domande per singolo modulo) e delle appendici II e III della Parte 66. Ulteriori informazioni sulle procedure applicabili al personale "*under training*" sono disponibili nel sito Internet dell'ENAC (www.enac-italia.it).

Il personale *"under training"* può sostenere l'esame teorico basico presso l'ENAC oppure presso le organizzazioni di addestramento nazionali approvate secondo la Parte 147 alle quali sia stato riconosciuto, in accordo al Quarto/41/B4.3 del Regolamento Tecnico dell'ENAC, la facoltà di effettuare tale esame.

Le LMA emesse in accordo alla JAR 66 sono considerate a tutti gli effetti equivalenti alla Licenza a Parte 66; la sostituzione della licenza JAR 66 con quella a Parte 66 sarà effettuata d'ufficio dall'ENAC in occasione del rinnovo e/o dell'estensione della licenza.

Analogamente a quanto già previsto nell'ambito della JAR 66, il detentore della licenza, qualora sia anche in possesso anche dell'autorizzazione rilasciata da parte di un'impresa di manutenzione approvata secondo la Parte 145, può esercitare i privilegi previsti dalla 66.A.20 e rilasciare la dichiarazione di riammissione in servizio di cui alla 145.A.50.

Il regolamento (CE) 2042/2003 ha anche introdotto anche alcune novità: è infatti previsto che i detentori di una LMA a Parte 66 in categoria B possano operare anche all'interno di imprese di manutenzione approvate secondo la Parte M Cap. F, rilasciando la relativa dichiarazione di riammissione in servizio, nonché lavorare in proprio con il privilegio di rilasciare la dichiarazione di riammissione in servizio nei limiti previsti dal M.A.801(b)2.

Pertanto, nel caso in cui la LMA non riporti limitazioni incompatibili, i possessori di LMA in categoria B che operano alle dipendenze di un'impresa approvata secondo la Parte M Cap. F,

possono esercitare i privilegi di cui alla 66.A.20 e rilasciare la dichiarazione di riammissione in servizio a condizione che venga rispettato quanto previsto dalla Parte M.A.606.
Per quanto riguarda, invece, l'utilizzo della LMA secondo le previsioni della M.A.801(b)2, occorre tener presente che essa si applica esclusivamente alla riammissione in servizio di alcuni tipi di aeromobili non considerati "*large aircraft*" secondo il regolamento (CE) 2042/2003 ed è limitata ai task non complessi (si veda Appendice 7 della Parte M).

2. SCOPO

Sebbene le Acceptable Means of Compliance (AMC) ed il materiale di guida, pubblicato dall'EASA a supporto del regolamento comunitario, forniscano un quadro approfondito della materia, la presente circolare viene emessa, oltre che per illustrare le procedure amministrative applicabili al rilascio, rinnovo ed estensione della LMA, allo scopo di fornire note e chiarimenti in quei casi in cui il contenuto dei documenti EASA non risulti sufficientemente esplicativo nell'applicazione alla realtà aeronautica nazionale.

3. APPLICABILITA'

La presente circolare si applica ai processi di rilascio, rinnovo ed estensione della "Licenza di Manutentore Aeronautico" secondo la Parte 66.

Nota: *le procedure di rinnovo ed estensione della presente circolare si applicano anche ai detentori delle Licenze di Manutentore Aeronautico JAR 66.*

4. RIFERIMENTI

I documenti di riferimento utilizzati per la stesura della presente circolare sono:

- Regolamento del Parlamento e del Consiglio (CE) 1592/2002;
- Regolamento della Commissione (CE) 2042/2003 e relativi annessi;
- Decision 2003/19/RM dell'EASA e successive revisioni;
- Decision 2006/06/R;
- Circolare NAV-59A "*Approvazione delle organizzazioni di addestramento tecnico – Procedure applicative del regolamento Parte 147*";
- Circolare NAV-68A "*Conversione dei Certificati di Idoneità Tecnica per Certifying Staff in Licenza di Manutentore Aeronautico limitata*".

5. RILASCIO DELLA LICENZA DI MANUTENTORE AERONAUTICO

La LMA secondo Parte 66 è il documento rilasciato dall'ENAC che attesta che il soddisfacimento da parte del detentore dei requisiti di conoscenza e di esperienza della Parte 66, applicabili alle specifiche categorie/sottocategorie/abilitazioni contenute nella licenza oggetto di domanda.

5.1 Presentazione della domanda di rilascio

Per ottenere la LMA il richiedente deve presentare domanda all'ENAC in accordo alle modalità indicate nel sito Internet dell'ente (*www.enac-italia.it)*, indicando le categorie e le sottocategorie per le quali intende chiedere il rilascio. Il modello di domanda (Mod. 19 AESA) e le relative istruzioni di compilazione sono disponibili nel suddetto sito Internet oppure presso le Direzioni Operazioni dell'ENAC.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia conforme del titolo di studio o autocertificazione a termini di legge;
- copia conforme dei "*Certificates of Recognition*" o di altri attestati relativi ai corsi superati;
- evidenze dell'esperienza di manutenzione valutabile ai sensi della 66.A.30;
- copia di eventuali Certificati di Idoneità Tecnica posseduti in precedenza;
- eventuale documentazione attestante il diritto al riconoscimento di crediti (vedi paragrafi successivi);
- copia dell'attestazione del pagamento dei diritti.

L'esperienza di manutenzione deve essere adeguatamente documentata; a tale scopo l'ENAC rende disponibile sul proprio sito Internet un apposito modulo definito MERL ("*Maintenance Experience Record Log*"), che può essere utilizzato per attestare il soddisfacimento del requisito di esperienza minima di manutenzione aeronautica.

Gli esami basici superati presso imprese approvate secondo la Parte 147 dall'Autorità Competente di un paese membro EASA sono validi per il rilascio della LMA; il richiedente dovrà, in questo caso, allegare alla domanda di rilascio della LMA una copia conforme dei "*Certificate of Recognition*" in proprio possesso. Non verranno accettati certificati che abbiano un formato differente da quelli previsti nell'appendice III della Parte 147.

Potranno essere accettati anche esami basici effettuati presso altre Autorità Competenti EASA, qualora tali Autorità figurino nell'apposito elenco riportato nel sito Internet dell'ENAC. In questo caso alla domanda dovrà essere allegata un'opportuna certificazione dell'Autorità che ha effettuato gli esami dalla quale risultino i moduli, le date degli esami, i punteggi e la categoria/sottocategoria alla quale tali moduli fanno riferimento.

Nel caso venga presentata la richiesta di rilascio della LMA direttamente in categoria C sulla base della previsione della 66.A.25(b) (ovvero il possesso del titolo di studio in ingegneria aeronautica, meccanica o elettronica), gli eventuali crediti ed i requisiti di conoscenza verranno stabiliti sulla base degli esami universitari effettivamente superati. L'ENAC, allo scopo di agevolare il personale interessato, rende disponibile sul proprio sito Internet una apposita *Informazione Tecnica* contenente le necessarie linee guida per ottenere il riconoscimento dei crediti universitari.

Nota: A*d esclusione di eventuali conversioni ottenute in accordo alla Circolare NAV-68A, non vi sono altri casi in cui si possa ottenere direttamente il rilascio della LMA in Categoria C senza aver prima esercitato i privilegi delle categorie/sottocategorie B1/B2.*

5.2 Richiesta di ammissione agli esami

Nel caso il candidato intenda sostenere gli esami basici con l'ENAC, egli potrà farne domanda se è in grado di dimostrare di aver maturato almeno il 50% dell'esperienza minima di manutenzione richiesta per la categoria/sottocategoria oggetto della domanda e che sta completando tale esperienza presso un'impresa di manutenzione approvata.

Le modalità per la presentazione della domanda di ammissione agli esami e la relativa modulistica sono riportati nel sito Internet dell'ENAC.

Nota: *Nel caso il candidato chieda di essere ammesso agli esami ENAC, la domanda di rilascio della LMA (Mod. 19 AESA) dovrà essere presentata solo al completamento di tutti gli esami previsti.*

L'ENAC, dopo aver verificato la documentazione fornita, in caso di esito positivo comunica per iscritto al richiedente l'ammissione agli esami, che vengono effettuati secondo le modalità del successivo paragrafo 12. Le modalità di prenotazione alle sessioni di esame sono indicate nel sito Internet dell'ENAC dove sono anche riportati i calendari annuali di esame con le località dove essi verranno effettuati.

Non è possibile partecipare a sessioni di esami ENAC senza aver ottenuto prima la conferma di cui al precedente capoverso.

5.3 Accertamenti ENAC

Gli accertamenti effettuati dall'ENAC consistono essenzialmente nel verificare l'effettivo soddisfacimento da parte del richiedente dei requisiti applicabili ed in particolare:

a) età minima di 18 anni;
b) titolo di studio posseduto (solo nel caso di richiesta di riconoscimento di crediti teorici o di riduzione dell'esperienza);

c) corsi di formazione e addestramento (con particolare riguardo quelli effettuati nell'ambito di un'organizzazione approvata a Parte 147);

d) esperienza di manutenzione aeronautica documentata;

e) eventuali altre certificazioni possedute.

I suddetti accertamenti vengono effettuati mediante verifica della documentazione presentata (diplomi, attestati, dichiarazioni, certificati, ecc.). L'ENAC si riserva, qualora lo ritenga necessario, di convocare il richiedente, di richiedere ulteriore documentazione e/o di effettuare ulteriori accertamenti per verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nella documentazione presentata.

Al fine di semplificare ed accelerare le procedure di verifica da parte dell'ENAC in merito al soddisfacimento del requisito di esperienza minima di manutenzione, si raccomanda che il richiedente raccolga e mantenga disponibile la documentazione di supporto al MERL (es. copie di QTB, cartoni di lavoro) per eventuali controlli; tale documentazione deve corrispondere al periodo temporale documentato nel MERL.

La Licenza di Manutentore Aeronautico basica viene rilasciata quando il candidato avrà dimostrato di:

- aver superato tutti gli esami basici previsti per la categorie/sottocategorie richiesti;
- di essere in possesso dell'esperienza minima di manutenzione, appropriata alle categorie/sottocategorie richieste;
- di essere in possesso dell'esperienza "recente" (rif. 66.A.30(d) e relativa AMC);
- aver pagato all'ENAC i diritti dovuti secondo il Regolamento delle Tariffe.

La Licenza di Manutentore Aeronautico può essere emessa anche senza alcuna abilitazione; le abilitazioni potranno infatti essere inserite anche successivamente al rilascio della LMA.

La Licenza di Manutentore Aeronautico ha una validità di cinque anni a decorrere dalla data di rilascio, di rinnovo o di estensione e deve essere controfirmata dal richiedente al momento del rilascio.

Nel caso in cui, contestualmente al rilascio vengano anche richieste una o più abilitazioni , esse verranno inserite sulla Licenza se il richiedente avrà dimostrato di:

- aver superato i corsi macchina teorici;
- di aver fornito la documentazione dell'esperienza richiesta per poter ottenere l'abilitazione;
- di aver superato un assessment pratico sull'aeromobile (eventualmente facente parte di un corso pratico o teorico/pratico approvato);

- in alternativa a quanto sopra e limitatamente agli aeromobili, definiti "*other than large aircraft*" per i quali l'EASA ha stabilito che è accettabile anche il solo esame di tipo ("*type examination*"), di aver superato l'apposito esame con l'ENAC, previa dimostrazione di esperienza di manutenzione recente sull'aeromobile oggetto dell'abilitazione, se ritenuta accettabile dall'ENAC.

Per ulteriori indicazioni sulle modalità di inserimento delle abilitazioni si veda il successivo paragrafo 8.2.

6. RINNOVO DELLA LMA

La Licenza di Manutentore Aeronautico ha validità quinquennale e, alla scadenza, viene riemessa a seguito di richiesta del detentore. All'atto della riemissione l'ENAC esegue le opportune verifiche, ed in particolare si accerta che il documento originale non sia stato alterato o modificato. Nel caso in cui siano in corso eventuali indagini finalizzate alla possibile sospensione o revoca l'ENAC, in via cautelativa, si riserva di non riemettere la licenza sino alla conclusione degli accertamenti.

Per ottenere il rinnovo della licenza, il richiedente deve presentare all'ENAC, utilizzando il Mod. 19 AESA, domanda di rinnovo della LMA, in accordo alle istruzioni pubblicate nel sito Internet dell'ENAC; ad essa dovrà allegare la licenza da rinnovare nonché la ricevuta attestante il versamento dei diritti dovuti all'ENAC secondo quanto stabilito dal Regolamento delle Tariffe. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data di scadenza.

Nel caso in cui ENAC verifichi che esistono differenze tra il documento originale ed i dati agli atti dell'Ente, effettuerà le opportune indagini per stabilire le cause di tali differenze e, qualora stabilisse che il documento è stato effettivamente alterato, provvederà a revocarlo.

Per il detentore di una Licenza di Manutentore Aeronautico emessa in accordo alla JAR 66 la nuova licenza verrà emessa in accordo al formato a Parte 66 (Mod. 26 AESA).

7. CAMBIO DI RESIDENZA

In caso di cambio di residenza il detentore di LMA è tenuto a comunicare per iscritto all'ENAC tale variazione entro il termine massimo di 90 giorni; la mancata notifica può comportare provvedimenti di limitazione, sospensione o revoca del documento.

La comunicazione deve essere effettuata utilizzando l'apposito modulo disponibile nel sito Internet dell'ENAC e deve essere accompagnata dalla licenza da sostituire e dai relativi diritti di riemissione del documento.

L'ENAC provvede quindi a riemettere la LMA con il nuovo indirizzo, trattenendo il documento restituito.

8. ESTENSIONE

Sono da intendersi estensioni della LMA sia l'aggiunta di nuove categorie/sottocategorie che l'inserimento di una o più abilitazioni (tipi di aeromobile).

8.1 Aggiunta di nuove Categorie/Sottocategorie

Nel caso dell'aggiunta di una nuova categoria o sottocategoria, il richiedente deve seguire le medesime modalità indicate al paragrafo 5, sia per l'ammissione agli esami che per l'estensione della licenza.
Gli esami già superati in sede di rilascio e/o di estensione di una Licenza di Manutentore Aeronautico non limitata, qualora applicabili per la nuova categoria/sottocategoria richiesti, sono considerati validi e non debbono essere ripetuti.
Gli esami necessari per ciascuna categoria/sottocategoria sono riportati in allegato 1.
Il richiedente deve, inoltre, dimostrare di poter soddisfare il requisito di esperienza di manutenzione di cui al 66.A.30 e della Appendice IV alla Parte 66.
L'ENAC, una volta conclusi con esito favorevole gli accertamenti, riemette la LMA inserendo la categoria/sottocategoria richiesta e ritirando la precedente versione della licenza, che dovrà pertanto essere restituita dal detentore.

8.2 Inserimento di nuove abilitazioni

Le LMA rilasciate in Categoria A non comprendono abilitazioni; pertanto l'inserimento di nuove abilitazioni può essere richiesto solo dai detentori di LMA in categoria B1, B2 o C.
I tipi di aeromobile (che sono riportati nel campo "*abilitazioni*" della licenza) vengono trascritti sulla LMA quando il detentore della licenza dimostra di avere effettuato l'addestramento teorico e pratico previsto dalla 66.A.45 e dall'appendice III alla Parte 66, superando i relativi esami teorico/pratici. Per l'inserimento di un'abilitazione in Categoria C non è necessario effettuare la prova pratica.
Il corso macchina teorico è obbligatorio solo nel caso degli aeromobili definiti "*large aircraft*" dal regolamento (CE) 2042/2003 e per quelli definiti "*other than large*" per i quali l'EASA abbia stabilito che esso sia necessario (si veda anche il precedente paragrafo 5.4). I corsi macchina sono validi ai fini dell'estensione solo se sono conformi ai requisiti della 66.A.45 e dell'associata appendice III alla Parte 66.
Per ottenere la trascrizione di un'abilitazione sulla propria licenza, il detentore deve presentare all'ENAC la domanda di estensione secondo le modalità indicate sul sito Internet dell'ENAC, che

specificano anche le procedure utilizzate per l'effettuazione del cosiddetto "*type examination*" nei casi in cui non sia obbligatorio il corso macchina teorico.

L'ENAC, una volta conclusi con esito favorevole gli accertamenti, riemette la LMA inserendo la nuova abilitazione e ritirando la licenza da sostituire, che dovrà pertanto essere restituita dal detentore.

Le abilitazioni vengono indicate sulla LMA secondo la codifica riportata nell'appendice I della AMC alla Parte 66[1]. Tale codifica è l'unica alla quale il richiedente deve fare riferimento all'atto della compilazione della domanda.

Nota 1: *Non vengono accettate domande con codifiche della abilitazioni differenti da quelle stabilite da EASA.*

Nota 2: *L'ENAC rende disponibile nel sito Internet una Informazione Tecnica che fornisce le necessarie informazione sui criteri relativi alle cosiddette abilitazioni per gruppo (Group Rating).*

a) Addestramento teorico

I corsi teorici che soddisfano i requisiti indicati nel paragrafo 66.A.45, sono di norma, i corsi effettuati dalle organizzazioni di addestramento approvate secondo la Parte 147 ed autorizzate per lo specifico tipo di aeromobile. Come previsto dal 66.A.45(c), sono però validi anche i corsi approvati dall'ENAC "*una tantum*"[2] alle imprese di manutenzione a Parte 145 qualora esse siano in grado di dimostrare che non sono disponibili sul mercato corsi a Parte 147 per i tipi di aeromobili oggetto dell'estensione.

I "*Certificates of Recognition*" dei corsi teorici (identificati con la dizione "*theoretical only*") effettuati presso organizzazioni di addestramento approvate secondo la Parte 147 da un'Autorità Competente EASA vengono riconosciuti dall'ENAC e non richiedono ulteriori esami teorici.

b) Addestramento pratico

Il regolamento Parte 66 definisce l'addestramento pratico come "*practical element*" e, nell'appendice III, fornisce indicazioni sulle modalità con le quali tale addestramento deve essere effettuato.

I "*Certificate of Recognition*" relativi al superamento di corsi teorico-pratici effettuati presso organizzazioni di addestramento approvate secondo la Parte 147 da un'Autorità Competente EASA, la cui durata ed i cui contenuti dell'elemento pratico vengano ritenuti dall'ENAC adeguati

1 Tale codifica viene aggiornata periodicamente dall'EASA sotto forma di "*Decision*". Si raccomanda quindi di accertarsi che la codifica indicata sia aggiornata al momento della domanda.

2 E' opportuno verificare presso l'ENAC se il corso frequentato presso un'impresa a Parte 145 rientri tra quelli validi per la 66.A.45(c) prima di presentare la domanda di estensione.

ai fini dell'estensione della LMA, consentono di ottenere la trascrizione sulla della relativa abilitazione per il tipo di aeromobile senza ulteriori accertamenti.

Nel caso, invece, in cui la parte pratica di tale corso non venga considerata adeguata dall'ENAC oppure venga presentato un Certificate of Recognition relativo esclusivamente ad un corso "*theoretical only*", per ottenere l'abilitazione al tipo di aeromobile il "*practical element*" dovrà essere effettuato, presso un' impresa di manutenzione approvata secondo la Parte 145, sotto forma di On the Job Training (OJT) strutturato accettato preventivamente dall'ENAC.

Il "*practical element*" si deve obbligatoriamente concludere con un "*practical assessment*" effettuato in accordo a modalità accettate dall'ENAC.

L'ENAC rende disponibili nel proprio sito Internet le linee guida per la richiesta di accettazione del "*practical element*" e del "*practical assessment*" come richiesto dalla 66.A.45 (tale documento è chiamato "*Modulo Esperienza Pratica – MEP*").

Il "*practical element*" ha, di norma, la durata minima di quattro mesi. Per coloro che possono dimostrare di aver acquisito, nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda, esperienza di manutenzione adeguata su aeromobili considerati di tecnologia "*similare*" da parte dell'ENAC, tale periodo può essere ridotto fino ad un minimo di 2 settimane.

Nel caso in cui il richiedente intenda ottenere la riduzione della durata del practical element da parte dell'ENAC, dovrà dare evidenza degli interventi effettuati su macchine similari. Tale evidenza può essere fornita, ad esempio, allegando un modulo MERL (vedi paragrafo 5) contenente le registrazioni di tali interventi".

Nota: *Per gli aeromobili semplici (vedi 66.A.45(h)), la frequenza di un corso teorico non è obbligatoria e può essere sostituita da dall' esperienza pratica, se ritenuta adeguata dall'ENAC. In questo caso l'assessment può essere sostituito da un esame teorico/pratico effettuato direttamente dall'ENAC.*

9. PERSONALE DI NAZIONALITA' STRANIERA

Per il personale di nazionalità straniera che richieda il rilascio di una LMA all'ENAC valgono gli stessi criteri previsti per il personale italiano.

Peraltro, pur non essendo la conoscenza della lingua italiana un requisito, è necessario tenere conto del fatto che l'ENAC effettua gli esami esclusivamente in lingua italiana.

Nota: *L'ENAC sta valutando la possibilità di svolgere gli esami basici con l'utilizzo di questionari in lingua inglese. Questa possibilità è però legata anche all'eventuale disponibilità di un database centralizzato di domande EASA.*

Informazioni in lingua inglese sulla LMA a Parte 66 sono comunque disponibili nel sito Internet dell'ENAC.

10. CORSI DI ADDESTRAMENTO BASICI

La frequenza di corsi basici, relativi alla categoria e sottocategoria per la quale viene chiesto il rilascio della LMA, presso un'organizzazione approvata secondo la Parte 147 ed il superamento dei relativi esami approvata, consentono di:

- ottenere il riconoscimento dei risultati degli esami ai fini del rilascio/estensione della Licenza di Manutentore Aeronautico;
- ottenere la riduzione di esperienza prevista nel 66.A.30 se il candidato dimostra di aver superato tutti gli esami previsti al termine della frequenza di un corso basico, approvato conformemente ai requisiti di durata e di proporzione tra parte teorica e parte pratica specificati nell'Appendice I della Parte 147.

L'effettuazione di corsi basici di standard differente da quanto specificato nell'appendice I della Parte 147, anche se accompagnati dal "*Certificate of Recognition*" attestante il superamento dei relativi esami, non dà diritto alla riduzione del requisito di esperienza applicabile, come previsto dal 66.A.30.

L'elenco dei corsi per i quali è valida la riduzione di esperienza è pubblicato nel sito Internet dell'ENAC.

11. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'ESPERIENZA DI MANUTENZIONE

I requisiti di esperienza specificati nella AMC 66.A.30 sono differenziati in funzione della categoria e della sottocategoria per la quale viene chiesto il rilascio della LMA e dei corsi di addestramento effettuati.

In particolare, per quanto riguarda la riduzione degli anni di esperienza richiesti si applicano i seguenti criteri:

- L'effettuazione presso un'impresa approvata secondo la Parte 147 di un corso basico completo[3], relativo alla sottocategoria per la quale la quale è richiesta la LMA, ed il superamento di tutti i relativi esami costituisce titolo ad ottenere la riduzione massima del requisito di esperienza, vale a dire 1 anno per la categoria A e le sottocategorie B1.2 o B1.4, oppure 2 anni per la categoria B2 e le sottocategorie B1.1 o B1.3.
- L'effettuazione di un corso basico riconosciuto dall'ENAC secondo quanto previsto dal 66.A.25 (b), relativo alla sottocategoria per la quale la quale è richiesta la LMA, ed il superamento di tutti i relativi esami finali costituisce titolo ad ottenere la riduzione del requisito di esperienza secondo quanto previsto dal 66.A.30, vale a dire 2 anni per la

[3] cioè comprendente tutti i moduli applicabili, una durata ed una proporzione tra parte teorica e parte pratica pienamente rispondente all'Appendice I della Parte 66

categoria A, e per le sottocategorie B1.2 o B1.4, oppure 3 anni per la categoria e per le sottocategorie B1.1 o B1.3. La misura effettiva della riduzione di esperienza viene stabilita dall'ENAC, caso per caso, in funzione del tipo di corso.

Nota: *La Parte 66 prevede la figura dello "skilled worker" per il quale sono previsti requisiti di esperienza di manutenzione intermedi tra quelli minimi richiesti a chi abbia effettuato un corso basico presso un'impresa approvata secondo la Parte 147 e quelli massimi chi non ha effettuato nessun tipo di corso riconosciuto. Con tale figura la Parte 66 intende identificare coloro che hanno effettuato corsi di contenuto tecnico-pratico in settori affini a quello aeronautico (automobilistico, marittimo, meccanico, ecc.). Peraltro, vista l'indeterminatezza di tale figura, in attesa di una sua migliore identificazione, ENAC applica i requisiti corrispondenti a tale figura a coloro che abbiano effettuato corsi tecnici il cui contenuto sia paragonabile a quello richiesto nell'appendice I della Parte 66.*

I corsi di formazione professionale approvati dalle amministrazioni regionali e/o i corsi IFTS, possono dare titolo a crediti teorici e/o a riduzione di esperienza solo nel caso in cui l'ENAC abbia riconosciuto il corso in accordo a quanto previsto dal 66.A.25(b). L'ENAC non effettua valutazioni di corsi finalizzati alla concessione di crediti quando questi siano già iniziati o completati.

Sono previsti i seguenti casi particolari:

- Per il rilascio della LMA direttamente in categoria C, se il richiedente è in possesso di laurea quinquennale in ingegneria aeronautica, elettronica e meccanica si applicano le disposizioni del 66.A.30(a).5, per le quali l'esperienza di manutenzione complessiva richiesta è di 3 anni. Vengono considerate valide ai fini del soddisfacimento di tale requisito tutte le esperienze maturate nel settore della manutenzione, anche se acquisite nell'ambito dell'ufficio tecnico, della programmazione e della Qualità purché il richiedente abbia almeno sei mesi di esperienza diretta (supervisione, controllo, ecc.) di manutenzione fatta in hangar;
- Nel caso di personale che abbia esperienza di manutenzione aeronautica maturata nell'ambito dell'Aeronautica Militare, della Marina Militare, dell'Esercito Italiano, dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o di un altro corpo dello Stato vale il requisito di cui al 66.A.30(e) secondo il quale l'ENAC può accettare tale tipo di esperienza se ritiene che essa sia comparabile a quella maturata nel settore civile. E' obbligatorio che il candidato abbia comunque almeno un'esperienza minima di 12 mesi nel settore della manutenzione aeronautica civile.

12. ESAMI BASICI PER IL RILASCIO DELLA LMA

La Parte 66 stabilisce che gli esami basici per il rilascio della LMA vengano effettuati in accordo ad uno standard prestabilito, dettagliatamente descritto nelle appendici I e II della Parte 66. Tali esami possono essere effettuati presso organizzazioni di addestramento approvate secondo la Parte 147, presso l'ENAC oppure presso le Autorità Competenti degli Stati membri EASA riconosciute dall'ENAC allo scopo.

Gli esami basici consistono nell'effettuazione di alcuni esami scritti (definiti "moduli"), che si differenziano in base alla categoria o sottocategoria della licenza, come specificato dall'appendice I alla Parte 66, che ne definisce anche i contenuti ed i livelli di difficoltà (vedi all.1); non sono previsti esami orali.

Per ogni modulo deve essere superato un questionario costituito da un certo numero di domande a risposta multipla come indicato nell'appendice II alla Parte 66 e, per alcuni moduli (*M6 Pratiche di Manutenzione, M9 Human Factors e M10 Normativa Aeronautica*), anche da domande a risposta aperta (vedi all.1). Gli esami fatti con questionari a risposta multipla vengono superati se il candidato risponde correttamente ad almeno il 75% delle domande proposte, nel tempo medio nominale di 75 secondi per domanda. La formulazione delle domande a risposta multipla prevede tre risposte, di cui una sola è corretta. La correzione delle domande viene fatta con il criterio secondo il quale le risposte errate non danno seguito a penalizzazione. Non è ammessa la possibilità di suddividere i questionari di un modulo in più questionari.

Nel caso delle domande a risposta aperta la durata dell'esame è di 20 minuti a domanda ed il punteggio minimo di almeno il 75%.

Nel caso dei moduli composti sia da questionari che da domande a risposta aperta, le due tipologie di esame costituiscono prove distinte e vanno superate entrambe con il punteggio minimo del 75 %.

Qualora gli esami, relativi ad una specifica categoria/sottocategoria vengano effettuati in tempi distinti, il candidato deve superare tutti i moduli previsti entro un periodo massimo di 5 anni, trascorso il quale, se il candidato non avrà completato tutti i moduli, dovrà ripetere integralmente tutti gli esami.

Per alcuni moduli (M7 – Pratiche di Manutenzione, M9 – Human Factor ed M10 Normativa Aeronautica) sono previsti alcuni studi di caso a risposta aperta, per ciascuno dei quali il candidato ha 20 minuti di tempo a disposizione.

Qualora un esame effettuato presso l'ENAC o presso un'altra Competent Authority dell'EASA non venga superato, esso non potrà essere ripetuto prima che siano trascorsi 90 giorni.

13. VALIDITÀ

La presente circolare supera la circolare NAV-60 ed entra in vigore a partire dalla data di pubblicazione.

Il Direttore Generale
Com.te Silvano Manera

Allegato 1 – Esami basici per Categoria/Sottocategoria, numero di domande e tempo per la compilazione dei questionari

Esami

Materie e numero di domande

Nella seguente tabella sono indicate le materie d'esame (definiti "moduli") ed il relativo numero di domande d'esame; vengono inoltre indicati il tempo concesso per lo svolgimento di ciascuna prova e le domande a riposta aperta.

	Domande a risposta multipla (Multiple choice)	Domande a risposta aperta (Essay Questions)	Tempo
Mod. 1 MATEMATICA			
Categoria A	16	NA	20 min
Categoria B1	30	NA	40 min
Categoria B2	30	NA	40 min
Mod. 2 FISICA			
Categoria A	30	NA	40 min
Categoria B1	50	NA	65 min
Categoria B2	50	NA	65 min
Mod. 3 ELETTROTECNICA			
Categoria A	20	NA	25 min
Categoria B1	50	NA	65 min
Categoria B2	50	NA	65 min
Mod. 4 ELETTRONICA			
Categoria B1	20	NA	25 min
Categoria B2	40	NA	50 min
Mod. 5 TECNICHE DIGITALI			
Categoria A	16	NA	20 min
Categoria B1	40	NA	50 min
Categoria B2	70	NA	90 min
Mod. 6 MATERIALI ED ATTREZZATURE			
Categoria A	50	NA	65 min
Categoria B1	70	NA	90 min
Categoria B2	60	NA	75 min
Mod. 7 PRATICHE DI MANUTENZIONE			
Categoria A	70	2	90 min
Categoria B1	80	2	100 min
Categoria B2	60	2	75 min
Mod. 8 AERODINAMICA			
Categoria A	20	NA	25 min
Categoria B1	20	NA	25 min
Categoria B2	20	NA	25 min

	Domande a risposta multipla (Multiple choice)	Domande a risposta aperta (Essay Questions)	Tempo
Mod. 9 HUMAN FACTORS			
Categoria A	20	1	25+20 min
Categoria B1	20	1	25+20 min
Categoria B2	20	1	25+20 min
Mod. 10 NORMATIVA AERONAUTICA			
Categoria A	30	1	40+20 min
Categoria B1	40	1	50+20 min
Categoria B2	40	1	50+20 min
Mod. 11a/M11b IMPIANTI E STRUTTURE DEI VELIVOLI			
Categoria A	100	NA	125 min
Categoria B1	130	NA	165 min
Mod. 12 IMPIANTI, STRUTTURE ED AERODINAMICA DEGLI ELICOTTERI			
Categoria A	90	NA	115 min
Categoria B1	115	NA	145 min
Mod. 13 IMPIANTI E STRUTTURE DEI VELIVOLI			
Categoria B2	130	NA	165 min
Mod. 14 IMPIANTI PROPULSIVI			
Categoria B2	25	NA	30 min
Mod. 15 MOTORI A TURBINA			
Categoria A	60	NA	75 min
Categoria B1	90	NA	115 min
Mod. 16 MOTORI A PISTONI			
Categoria A	50	NA	65 min
Categoria B1	70	NA	90 min
Mod. 17 ELICHE			
Categoria A	20	NA	25 min
Categoria B1	30	NA	40 min